



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Como

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA E ACQUISTO DEI VEICOLI OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA AI SENSI DELL’ARTICOLO 214 BIS DEL D. LGS. N. 285/92 AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI COMO

CIG 9074377CC8

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI

QUESITO 1

È possibile, in caso di avvalimento, presentare copia dei contratti di avvalimento con firma digitale congiunta delle parti (soggetto ausiliario ed ausiliato), senza l'effettiva registrazione all'Agenzia dell'Entrate?

R. Sì. L’art. 89, comma 1, del Codice dei contratti pubblici prevede, tra l’altro, che *“Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto”*

È, pertanto, sufficiente che dal contratto si evinca, attraverso le firme digitali, che lo stesso sia stato sottoscritto prima del termine per la presentazione delle offerte.

QUESITO 2

Nel caso in cui il concorrente si avvalga di imprese ausiliarie, è necessario presentare le n.2 referenze bancarie sia per il concorrente che per i soggetti ausiliari? Oppure le referenze bancarie sono un requisito solo in capo al concorrente?

R.

Le referenze bancarie devono essere presentate sia dalla concorrente che dall’impresa ausiliaria

QUESITO 3

Nel caso in cui vi sia la partecipazione di imprese ausiliarie con sede legale fuori dalla provincia di Como, quest’ultime possono partecipare alla gara per la sola attività di soccorso stradale e per coprire le aree confinanti tra la provincia di Como e quella della propria sede?

R.

Si presuppone che il quesito faccia riferimento all’ipotesi di un’impresa facente parte di una RTI concorrente, non facendo riferimento alla casistica dell’avvalimento normata dall’art. 89 del D.lgs. 50/2016 in quanto tale previsione non consente di considerare le “imprese ausiliarie” come soggetti partecipanti alla gara.

Premesso questo si fa presente che la procedura di cui trattasi ha ad oggetto “l’affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Como

o confisca ai sensi dell'art. 214- bis del D. Lgs. 285/9...e che detto servizio...si svolgerà nell'ambito provinciale di Como”.

Inoltre, le disposizioni riportate alle pagg. 15 - 16 del Disciplinare di gara, afferenti i “requisiti di capacità tecnico-organizzativa”, prevedono che il concorrente interessato a svolgere:

- “l'**attività di recupero**”, dei veicoli debba dichiarare:
 -di essere in possesso di almeno due mezzi idonei al recupero di veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, per ciascun ambito provinciale;
 - di avere la disponibilità di almeno un mezzo idoneo al recupero dei veicoli di massa complessiva oltre 1,5 tonnellate, per ciascun ambito provinciale;
 - che i mezzi utilizzati per il recupero dei veicoli sequestrati sono muniti di polizza di “Rischio di esercizio” per danni causati nello svolgimento di detta attività, nonché di regolare polizza RCA”.
- “l'**attività di custodia**” dei mezzi, debba dichiarare: “di disporre nell'ambito territoriale per cui si concorre di un'area adibita a depositaria con una superficie utile non inferiore a mq 500, non parcellizzabile, e idonea al parcheggio di almeno n. 50 autoveicoli, opportunamente recintata con un'altezza non inferiore a mt. 2,50, illuminata da un'altezza non inferiore a mt. 5;”.

A ciò si aggiunga che, sempre con riferimento al servizio di recupero dei veicoli, l'art. 2, lett. b) del Capitolato Tecnico prevede che il custode acquirente debba garantire “*l'intervento sul luogo in cui il veicolo sequestrato/fermato si trova, con un veicolo tecnicamente idoneo al recupero, **entro 30 minuti primi dalla richiesta dell'Organo Accertatore***”. Inoltre, il successivo art. 3 - Attività di custodia dei veicoli - del medesimo CT prevede che “*successivamente al recupero dei veicoli il custode-acquirente dovrà provvedere alla custodia degli stessi nella/e depositarie indicate in sede di offerta tecnica. Queste ultime **dovranno essere ubicate nell'ambito territoriale per cui si concorre***”.

Considerate le specifiche indicazioni circa l'ambito provinciale in cui dovrà svolgersi il servizio (provincia di Como), le tempistiche per lo svolgimento dell'attività di recupero e l'ubicazione dell'attività di custodia (le depositarie devono essere ubicate in nel territorio della provincia di Como) si ritiene che le imprese ausiliarie debbano avere almeno una sede operativa nella provincia di Como.

Il R.U.P.
Nicola Di Tella